

LXXVª TORNATA

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali » pag. 2231

(Discussione di):

« Protezione dei vini tipici » 2229

Oratori:

BERTINI, *ministro dell'agricoltura* 2217 *passim* 2229
FRASCARA 2218, 2227
PAVIA, *relatore* 2223 *passim* 2230
RAVA 2219
SUPINO. 2228
TORRIGIANI LUIGI, *dell'Ufficio centrale* . . 2227

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sul disastro che ha colpito la città di Corato » 2210

Oratori:

MELODIA 2213
RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 2210
SCHIRALLI 2214

« Sul periodo di validità dei biglietti ferroviari concessi per le famiglie dei membri del Parlamento » 2215

Oratori:

BORSARELLI 2216
RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* . . 2215, 2217

Relazioni (Presentazione di). 2209, 2217

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2124, 2230

liberate e i sottosegretari di Stato alla guerra, alle finanze e all'industria e commercio e per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Greppi di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GREPPI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni « Sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 » nonché « Sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Greppi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Bonazzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONAZZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 825, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, per la ricostruzione delle terre

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del sen. Melodia al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, ed al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere i provvedimenti che intendono prendere di fronte all'immane disastro dal quale è stata colpita la città di Corato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io chiedo il permesso all'onorevole Presidente ed ai senatori di rispondere contemporaneamente alle interrogazioni dell'onorevole Melodia e dell'onorevole Schiralli: sono sullo stesso argomento, ed identica è la risposta che darò all'uno ed all'altro senatore. Dirò brevemente al Senato come trovai la questione di Corato nel momento in cui ebbi l'onore di assumere il portafoglio dei lavori pubblici. Nel luglio del 1921 in risposta ad un rapporto dell'ingegnere capo del Genio civile di Bari, che avvisava del pericolo per le case di Corato, il ministro mio predecessore telegrafò chiedendo che si facesse un progetto e che si proponessero i rimedi necessari per ovviare al grave inconveniente e si compilasse il programma delle opere opportune. Nell'ottobre di quell'anno l'ingegnere capo del Genio civile presentò il suo rapporto, che fu immediatamente trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici come è prescritto dalla legge.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici non trovò accettabili le proposte dell'ingegnere capo del Genio civile di Bari e i rimedi che egli proponeva; e consigliò - noti il Senato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il solo corpo tecnico che abbia l'amministrazione - la nomina di una Commissione di competenti che andasse sul luogo, esaminasse i fenomeni e le cause di essi e proponesse i rimedi.

La Commissione venne subito nominata e fu posto a capo di essa l'ing. Lamberti, ispettore capo del compartimento di Firenze, valoroso ingegnere in questa materia; la Commissione era composta del Lamberti, del Magglieria e di un geologo, il Franchi. La Commissione ritenne che causa del disastro, che allora si annunciava

in proporzioni meno gravi di quelle in cui è avvenuto, fosse l'infiltrazione delle acque prodotta specialmente dall'acquedotto pugliese. L'acquedotto pugliese, portando l'acqua a Corato, aveva reso inutili tutte le cisterne di cui precedentemente e per secoli la popolazione di Corato si serviva per dissetarsi, sicchè avvenne in queste cisterne un grande rigurgito di acqua: l'acqua non trovò un sottosuolo capace di poterla assorbire e lentamente si estese nel sottosuolo medesimo e lo allagò.

Questo è il pensiero della Commissione mandata lo scorso anno; l'acqua rigurgitante nel sottosuolo non trovò fognature adatte, perchè esse erano in istato assolutamente deplorabile, trovò viceversa le fondamenta delle case molto deboli e quindi lentamente le rose e produsse il grave danno attuale.

Il rapporto della Commissione fu presentato nel gennaio di quest'anno e immediatamente il mio predecessore lo portò al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che approvò la conclusione della Commissione. Il mio predecessore dette ordine all'ingegnere capo del Genio civile di Bari di preparare subito i progetti con i relativi piani finanziari.

Mentre si preparavano questi progetti e questi piani finanziari, io ebbi l'onore di venire al Ministero; intanto cominciavano ad arrivare gravi notizie di caduta di case. Coloro che sono andati a Corato in questi giorni narrano spettacoli dolorosissimi.

Spesso ci si trova di fronte all'impreveduto: gli ingegneri vanno su di una casa e vedono qualche piccola fenditura o nessuna: si assicurano che la casa è abitabile; dopo poche ore la casa crolla.

Avrò in seguito l'onore di dire come questa prima versione sulla causa dei danni non è completamente ed interamente accettata da altri ingegneri. Comunque sia, il mio dovere, appena arrivate le prime notizie, era non già di aspettare solamente che venissero i progetti, le perizie in esecuzione delle conclusioni della Commissione d'inchiesta, ma di provvedere: chiamai a Roma il signor ingegnere Lamberti, del compartimento di Firenze, che aveva presieduto la Commissione e che era perciò competente più che qualunque altro e gli chiesi consiglio per le necessità del momento.

E il commendator Lamberti, che io poi pregai di tornare sul luogo, così come pregai di andare sul posto un altro valoroso ingegnere, il Gamberale, ispettore del compartimento di Bari, uomo veramente molto sereno e di mente superiore, disse che la cosa più opportuna da fare immediatamente, era di tentare di sgomberare il più possibile l'acqua dal sottosuolo e nello stesso tempo cominciare a costruire delle baracche per fare allontanare la popolazione dalle case pericolanti; metterle cioè in salvo provvisoriamente in queste baracche, salvo poi a provvedere.

Ubbidii subito; pregai il Ministero della marina di mandare delle pompe, perchè nella provincia di Bari non ve n'erano, e dei tubi a lunga portata. Il mio collega della Marina appena pregato, mi mandò queste pompe. Alla Camera fu detto che delle cinque pompe, tante quante ne erano state richieste, quattro non funzionavano bene, che arrivarono in istato da non poter funzionare. Io credo che la notizia sia stata inesatta, perchè appena finita la discussione nell'altro ramo del Parlamento intorno a questo caso, trovai al Ministero un telegramma che mi assicurava invece che le pompe funzionarono benissimo, come pure continuano a funzionare insieme alle altre che posteriormente furono mandate. Può darsi che nel primo momento qualcuna di queste pompe, messa nelle mani di persone inesperte, non abbia funzionato subito bene, ma è certo che ora funzionano benissimo.

La popolazione nei primi momenti era restia ad abitare le baracche, che noi avevamo cominciato a costruire con grande rapidità, ma in quei primi momenti la popolazione provava un senso di disagio a lasciare la casa per le baracche! È un sentimento che è stato anche in tutte le popolazioni del Mezzogiorno quando disgraziatamente sono state vittime di questi disastri; che è stato notato, per esempio, nella Marsica. Io ebbi l'onore di visitare da ministro nel 1915, immediatamente dopo il terremoto della Marsica, quella regione, e trovai anche lì una grande ripugnanza nella popolazione ad abitare le baracche. Questa ripugnanza è stata anche notata a Messina, anche ora recentemente, dopo il disastro di San Fratello. Ma però l'intervento dei nostri funzionari, la parola amorevole che partiva da Roma, l'intervento anche

dell'amministrazione, cominciò a persuadere quella popolazione che era una inevitabile necessità l'abitar le baracche, ed infatti la popolazione si acconciò ad abitarle, salvo ad attendere la costruzione di piccole case che essi chiamano « suppenne » (questo è il nome che si dà dalla popolazione del luogo a una data specie di costruzione) che noi abbiamo deciso di costruire.

Non bastando solamente l'opera di estrazione dell'acqua, pensai subito a chiedere al Ministero della guerra una compagnia di soldati del genio per aiutare l'opera dei nostri operai e di coloro che si mandavano colà. Contemporaneamente l'ingegnere capo del genio civile richiese dei fondi; io non ne avevo in bilancio, perchè il disastro era avvenuto all'improvviso, ma credetti bene prendere questi fondi da quelli stanziati per i disastri tellurici, e mandai così tutto il denaro richiesto, parendomi che l'entità del disastro mi potesse autorizzare a fare ciò.

Finora per il comune di Corato sono state spese 900,000 lire; 600,000 precedentemente, e nel maggio, in due giorni altre 300,000 che io ho potuto racimolare.

Abbiamo poi avuto altre pompe dal Ministero della marina, delle tende da campo dal Corpo di armata di Bari. Ho mandato una circolare a tutti gli uffici del terremoto, ove si trovano grandi quantità di legname atte a costruire delle baracche per il terremoto, richiedendo questo legname che ora sta arrivando a Corato in grande quantità. Ad Avezzano vi era un campo di concentramento di prigionieri austriaci che ora non serve più, e il cui legname si manda tutto a Corato, per puntellamento di case e per baracche. Io credo di poter assicurare il Senato che per tutte le necessità di Corato noi avremo presto una quantità di legname più che sufficiente.

Ho poi anche pregato il presidente dell'ente autonomo dell'acquedotto pugliese di mandare anche i suoi ingegneri sul luogo, per vedere di modificare il getto d'acqua dell'acquedotto, perchè secondo la versione di alcuni ingegneri, le fontanine create per l'acquedotto stesso, potrebbero essere dannose, in quanto l'acqua delle fontanine, che non è completamente usata, potrebbe aumentare il pericolo ed il danno che viene dal rigurgito dell'acqua delle cisterne. Infatti il presidente stesso dell'ente autonomo

dell'acquedotto pugliese con i suoi ingegneri e l'onorevole Ciappi, ingegnere noto, presidente della Commissione parlamentare dei lavori pubblici, si sono recati sopralluogo, e mi hanno riferito nel senso che ho avuto l'onore di esporre al Senato. Questi sono i provvedimenti di urgenza immediata. Frattanto siccome occorre provvedere rapidamente, ho creduto opportuno di istituire a Corato una sezione autonoma del genio civile, mandandovi un ingegnere di mia fiducia completamente autonomo, che corrisponda direttamente col ministro in modo che egli sia responsabile verso il ministro, come il ministro è responsabile verso i due rami del Parlamento.

Ho creduto altresì di sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, appena sono arrivati, quei progetti che erano stati preannunziati al mio predecessore, e per non perdere tempo ho pregato il Consiglio superiore dei lavori pubblici di tenere una adunanza straordinaria, che si tiene appunto oggi. I progetti sono i seguenti: per l'esaurimento meccanico lire 281,000; per la costruzione di pozzi assorbenti, lire 582,300; per il recapito delle acque dai tetti sulle strade per lire 60,000; per puntellamenti e demolizioni di case lire 161,000.

Questi progetti più urgenti sommano dunque a lire 1,984,300, e mentre si provvede a questi progetti più urgenti, il Consiglio dei ministri, a proposta mia e del collega del tesoro, ha autorizzata la presentazione di un progetto di legge per venire in aiuto al comune di Corato; questo progetto fu presentato per 9,000,000 divisibili negli esercizi 1921-22; 1922-23, e per una quota parte anche nel 1923-24. Ma oggi, invitati dalla Commissione parlamentare, il ministro del tesoro ed io abbiamo consentito di aumentare questa somma fino a 14,000,000 così distribuita: sul bilancio 1921-22, ossia per gli ultimi due mesi di questo esercizio 3,000,000; per l'esercizio 1922-23 lire 6,000,000; sul bilancio 1923-24, 5,000,000; somma che a parer mio dovrebbe essere sufficiente per le contingenze come si presentano adesso. Tanto più, ripeto, che gli ingegneri non sono concordi sulle cause del disastro e quindi sui definitivi provvedimenti, ed alcuni ritengono che approfondendo i pozzi oltre la zona impermeabile le acque potrebbero riuscire meno dannose, ritrovando il drenaggio attraverso gli strati permeabili sottostanti.

Noi avremo insomma col bilancio 1921-22 e col bilancio 1922-23, ossia in questi mesi dell'anno corrente una disponibilità che arriva a nove milioni. Io credo che non potremo spendere tutta questa somma in quest'anno, perchè non ancora, come ho detto, vi sono progetti concreti, salvo che per 1,964,000 lire, e cominciano appena adesso le costruzioni delle baracche e delle case. Il sindaco di Corato, in una conversazione che ha avuto con me, ringraziandomi della modesta attività che ho messo in questa opera e con la quale ho cercato di compiere il mio dovere, mi diceva che la popolazione preferiva la costruzione di queste piccole cassette chiamate « suppenne » alle baracche. Per l'una e per l'altra costruzione abbiamo in quest'anno sui quattordici che abbiamo chiesto al Parlamento, nove milioni disponibili.

Il progetto di legge sarà discusso nell'altro ramo del Parlamento nella prossima settimana, e, se approvato, avrò l'onore di presentarlo subito al Senato e spero che il Senato vorrà, con la solerzia che mette in tutto ciò che riguarda la tutela dei pubblici interessi, vorrà onorare del suo suffragio questo progetto che ci permetterà, nelle condizioni attuali, di potere riparare rapidamente e nei limiti del possibile al male gravissimo. Nel progetto vi è anche, così come si è fatto per la Marsica e per S. Fratello, la facoltà dei sussidi fino a 5,000 lire per gente che non ha denari per poter ricostruire la sua casa, (e a questi si dà una volta tanto e a fondo perduto il sussidio di 5,000 lire), e vi è anche la facoltà di mutui e contributi per persone più agiate, come si è fatto con gli stessi criteri, e nelle stesse proporzioni per la Marsica e per S. Fratello.

Le ultime notizie che arrivano a noi rilevano una maggiore fiducia della popolazione, la quale in un primo momento fu presa da sconforto e ritenne che vi fosse abbandono da parte delle autorità; ma poi, vedendo che i provvedimenti si succedevano rapidamente si accorse che le autorità fanno il loro dovere; evidentemente l'opera umana non è sufficiente alla gravità del disastro e anche alla natura improvvisa di esso, anche per la difficoltà di trovarne la genesi vera e il vero carattere.

È ritornata un po' la fiducia in questa popolazione; l'ispettore superiore, comm. Gambale, arrivato per prender parte al Consiglio superiore, che lo ha chiamato per la seduta di

oggi per avere notizie precise intorno al disastro, il commendatore Gamberale diceva che lunedì e martedì vi fu la fiera e che fu affollatissima, perchè vi partecipò tutta la popolazione di Corato, che le operazioni di mercato furono numerose, come se la città fosse nelle condizioni normali. Vi è dunque un certo senso di sicurezza, il quale però non deve farci dimenticare nè la gravità del disastro, nè il dovere dello Stato di intervenire interamente e completamente per cercare di rendere meno gravi le conseguenze. Parè che questo disastro si verifichi principalmente in una zona centrale di Corato, quella che chiamano Corato vecchio, e che lì effettivamente vi sia grande pericolo, pericolo che io spero si sia riusciti ad allontanare per quanto riguarda l'illuminazione elettrica. In Corato vecchio è situata la centrale elettrica che serve ad illuminare il paese: evidentemente essa è pericolante ed io ebbi una conferenza con l'ingegnere Schupfer di Roma - da cui dipendono questi uffici di illuminazione elettrica - e furono presi gli opportuni provvedimenti. Gli ingegneri nostri a Corato hanno combinato di trasportare rapidamente la centrale elettrica fuori della zona più pericolante.

In conclusione, il Governo assicura gli onorevoli interroganti ed assicura il Senato di aver fatto tutto quello che poteva in questi due mesi esercitando azione spesso insistente verso i suoi dipendenti, per arrivare a rendere meno grave il disastro. Egli continuerà in quest'opera ed io sono sicuro che, trattandosi di un'opera di carità e di doveroso lavoro, sarà aiutato dal suffragio del Senato; ciò che costituirà certamente oggetto del suo maggiore orgoglio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha inteso con le sue dichiarazioni rispondere anche all'interrogazione dell'onorevole Schiralli sullo stesso argomento?

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Certamente.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dettagliata e precisa relazione sul terribile disastro di Corato: essa, poco più poco meno, coincide perfettamente con le notizie anche a me di là pervenute. Io, avendo piena fiducia nell'attività, nell'energia, nel cuore,

nel patriottismo dell'onorevole ministro, non posso, dopo quanto ha detto, che dichiararmi soddisfatto.

Corato, laboriosissima e patriottica città, che prese parte attivissima ai moti insurrezionali del 1860 e dove il patriottismo è ereditario, fu anni addietro colpita da altra sciagura, quando vide il suo esteso e fiorentissimo vigneto distrutto dalla fillossera.

La tenacia ed il lavoro intenso dei suoi cittadini avevano quasi ripristinata questa grande sorgente della sua ricchezza, quando questa nuova, immane catastrofe le è piombata addosso! Purtroppo il tempo trascorso da quando cominciarono le prime minacce, i primi accenni del pericolo che incombeva su Corato, è stato più lungo, onorevole ministro, di quanto ella ha detto; perchè i pericoli e le minacce sono cominciate molto prima del periodo annunciato da lei...

SCHIRALLI. Sono cominciate dal 1918, non dal 1921.

MELODIA. ...Io credo che l'onorevole Schiralli sappia come io passi nelle vicinanze di Corato gran parte delle mie vacanze, e consta a me che nel 1919 già si temeva e si prevedeva una sventura, perchè le case si lesionavano e qualche fabbricato doveva per sicurezza essere abbattuto. Ma tutto quel tempo perduto in studi, in nomine di Commissioni, in relazioni, in prove spesso sbagliate, ha fatto sì che si è resa inevitabile quella sciagura che poteva, forse, essere scongiurata.

Non è qui nè il momento nè il luogo di vedere se la colpa debba essere addebitata a negligenza, ad insipienza di uomini, ad errore di sistemi o a ritardi burocratici: ma io mi auguro che l'onorevole ministro e il Governo intero sentiranno la necessità d'istituire una Commissione d'inchiesta che severamente vegga a chi debba essere addebitata la responsabilità della distruzione di una città di 55 mila abitanti, distruzione che doveva da parecchi anni prevedersi e che poteva perciò essere scongiurata. In questo momento le manchevolezze del passato non debbono servire ad altro che a rendere l'attuazione dei progetti enunciati dall'onorevole ministro più sollecita e più intensa.

E così Corato, che in un mattino del febbraio del 1503 vide all'alba uscire i cavalieri

francesi dalle sue mura per andare sul luogo della storica disfida, e col nobile orgoglio di città italiana, ebbe la gioia la sera di non vederli ritornare, potrà in questo modo, con la solidarietà di tutta la nazione e con la energia del Governo, potrà vedere almeno menomata od alleviata, se non riparata, la sua terribile sciagura. (*Approvazioni vivissime e generali*).

SCHIRALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIRALLI. Comprenderà il Senato com'io mi trovi in condizioni di animo oltremodo turbato, per le notizie sempre più terrificanti, che mi giungono da Corato, la mia cara e sventurata città nativa, ove una popolazione di oltre cinquantamila abitanti, tra cui parecchi miei stretti congiunti ed amici carissimi, vive ora in preda alle ansie le più tormentose. Malgrado ciò, dovendo io scindere il lodevole operato dell'attuale Governo da quello del Gabinetto precedente (a cui invano insistentemente mi rivolsi per interessarlo a provvedere con doverosa sollecitudine alla sorte miseranda del mio infelice comune), non ho difficoltà di dichiararmi anch'io soddisfatto delle rassicuranti promesse dell'attuale ministro, e prendendone atto, mi auguro che, a differenza del suo predecessore, egli, lungi dal seguire il consiglio di Guido da Montefeltro di « prometter lungo con l'attender corto » vorrà, senza ulteriore indugio provvedere a che siano, una buona volta, iniziate le opere necessarie ad impedire l'imperversare del male, che si annida nel sottosuolo di quell'abitato. E vorrà disporre il sollecito inizio delle dette opere, non soltanto per riparare i danni già verificatisi, chè, a tal riguardo l'onorevole Riccio ci ha riferito dettagliatamente i rimedi apprestati per rendere meno doloroso l'esodo, dalle case pericolanti, di quella popolazione, ma per provvedere a qualche cosa di ben più grave ed urgente, a scongiurare, cioè, che l'immane disastro assuma, addirittura, proporzioni catastrofiche. Perciò, se ciò dovesse accadere, non si sarebbe più in tempo a porvi riparo: Corato sarebbe, davvero, destinata a formare un mucchio d'informi rovine. Il che, come opportunamente ha testè rilevato l'onorevole senatore Melodia, non sarebbe ora a temere, se coloro, a cui incombeva ed incombe il preciso dovere di provvedere, si fossero data cura di adempiervi a tempo opportuno e con opportuni solleciti rimedi.

Pertanto, dubito molto che i rimedi ora escogitati e promessi, appunto perchè, quanto altro mai serotini, possono riuscire efficaci; chè anzi, se fosse lecito in caso tanto luttuoso, fare dello spirito, direi, che essi potrebbero esercitare la stessa efficacia dei famigerati e proverbiali « soccorsi di Pisa ». Ed il dubbio si appalesa plausibile, per la considerazione, che il rigurgito soverchiante delle acque, che corrodono le fondamenta di quelle case, fra le quali parecchi palazzi ed edifici pubblici solidamente costruiti, aumenta di giorno in giorno con proporzioni sempre più allarmanti, in guisa da accreditare il tristo presagio, che la mia diletta Corato sia inesorabilmente condannata alla totale distruzione, a sparire dal novero delle sue consorelle città pugliesi.

A conferma di che, meglio aggiungerei che parecchie di quelle case, che sino a pochi giorni or sono, non presentavano alcun segno esterno d'imminente pericolo, sono anch'esse, di un tratto improvvisamente crollate e con tale rapidità che gli atterriti e miseri abitanti fecero appena in tempo a porsi in salvo.

E, perchè il Senato possa darsi conto della importanza della mia città nativa, uno dei centri più popolosi ed industri, per la sua fiorente produzione agricola, della regione pugliese, a parte i suoi meriti patriottici di cui ha fatto cenno il collega Melodia, a me piace ricordare la descrizione, che ne fa il Gregoriosius, il quale fu a visitarlo nel 1879, per ragioni di esplorazione archeologica. L'illustre storico della « Roma medioevale » così testualmente si esprime parlando di Corato, nel suo libro dal titolo « Nella Puglia »: « Dopo avere visitato il monumento della Disfida di Barletta, prendemmo la via di Corato, bella città, leggiadramente edificata in pietra calcarea bianca e giallognola, tutta circondata da viti e da oliveti. Non ci era accaduto quasi mai vedere in Puglia un paese dall'aspetto così ameno e pulito. Poichè n'ebbi espressa la mia meraviglia mi fu detto la nettezza provenire dal fatto che i contadini, in maggioranza, vivono nei campi. Ed il modo, in che questi ultimi sono tenuti, specie le vigne, è una meraviglia a vedere ».

Onorevoli senatori, l'animo mio si ribella al pensiero che una città così ben costruita, tanto leggiadra, linda ed operosa, sia ora condannata a perire, a sprofondarsi nel sottosuolo per la inerzia o, peggio ancora, per la colpevole

indolenza di chi ha lasciato imperversare il male, i cui sintomi erano apparsi minacciosi sin dal 1918.

Al pensiero funesto che, forse, non più mi sarà dato rivedere la mia modesta casa avita, dove io schiusi per la prima volta gli occhi, alla luce, dove vissero gli amatissimi miei genitori, dove vive tuttora parte dei miei congiunti carissimi, ed alla quale mi avvincono tante dolci rimembranze, tanti affettuosi ricordi; a questo pensiero io provo tale uno schianto nel più vivo del cuore che non vi è parola di conforto che possa attenuarne l'intensità.

Mi consenta, poi, il Senato, che a spiegazione della mia interrogazione, la quale potrebbe a taluno sembrare superflua perchè riguardante lo stesso doloroso argomento della interrogazione, del senatore Melodia, mi consenta di rilevare che, mentre l'onorevole Melodia, con la sua interrogazione, ha voluto compiere un atto generoso di civile solidarietà regionale verso i miei concittadini, i quali metto pegno gliene serberanno perenne gratitudine, io sono stato mosso a parlare dall'adempimento di un più alto ed imprescindibile dovere; dal dovere della « carità del natio loco » che impone, a tutti i nati nella stessa terra, ove respirarono le prime aure vitali, una solidarietà, quasi fraterna, di reciproca assistenza ed aiuto nella dolorosa contingenza di una comune jattura.

Ma per un'altra ragione ho voluto proporre la mia interrogazione: per dar modo al ministro di confermare davanti alla maestà di quest'alto Consesso, le generose promesse da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento, due giorni or sono, con plauso di quell'assemblea. E mi compiaccio di aver raggiunto l'intento, dacchè mi è parso, se non mi inganno, che il Senato col suo autorevole, per quanto tacito, assentimento, abbia voluto ratificare l'impegno assunto dal ministro, al quale, essendo egli anche un provetto giurista, mi permetto ricordare il monito dell'antica sapienza latina; *melius est occurrere in tempore, quam post vulneratam causam remedium quaerere*. Si uniformi, on. ministro, a questo monito, e così solo potrà vincere gli ostacoli che frappongono alla sua iniziativa le bizantine disquisizioni dei tecnici.

Ed ora, cessando dall'abusare oltre della benevola attenzione, che mi avete cortesemente prestato, io credo, onorevoli senatori, interpretare i sentimenti nobilissimi dell'animo di voi tutti, mandando, da quest'aula, in cui si raccoglie non pure la rappresentanza più cospicua dell'intelligenza, della cultura e del patriottismo nazionale, ma quanto vi è di più elevato nella virtù del cuore della gente italiana, una parola di conforto e di speranza alla cittadinanza Coratina, tanto crudelmente colpita da un tragico fato: speranza che quella dolorante popolazione vorrà riporre nelle promesse, rassicuranti del Governo, e, con più salda fede ancora, nell'autorevole interessamento del Senato del Regno, che vigilerà a che le promesse siano adempiute. (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Borsarelli al ministro dei lavori pubblici « per sapere se intenda prendere gli opportuni provvedimenti perchè ai biglietti ferroviarii annualmente concessi per le famiglie dei membri del Parlamento - e ciò senza che di essi si muti la natura o si alteri il numero - sia data validità non per un anno solamente dalla data in cui sono rilasciati, ma per la durata della Legislatura in corso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Rispondo subito all'interrogazione del senatore Borsarelli, il quale in sostanza vorrebbe che i biglietti di concessione ferroviaria dati alle famiglie dei senatori e dei deputati da Roma e per Roma nel numero di diciotto corrispondenti a nove viaggi anno per anno, possano aver valore al di là dei limiti dell'anno, in modo che quel senatore o deputato, che per combinazione non si serve di tutti i biglietti per il periodo di quest'anno, possa poi servirsene per l'anno seguente fino alla fine della legislatura.

Io confesso francamente che, quando il senatore Borsarelli dapprima con una conversazione e poi con una interrogazione pubblica ha messo questa questione, sono stato perplesso intorno alla soluzione, e ne dico le ragioni. La legge del 1908 che stabilì questa concessione,

lo fece per uno scopo che era il risultato di una serie di richieste che nei due rami del Parlamento, senatori e deputati avevano fatto.

È così faticoso, e rappresenta una lunga serie di nobili sacrifici, per quei senatori e deputati che abitano lontano da Roma, il venire qui a compiere l'alto ufficio di legislatore, che era logico si consentisse che essi, durante ogni anno in cui compivano il loro mandato, fossero accompagnati da persone di famiglia onde rendere loro meno gravoso il disagio e impedire l'isolamento. Perciò furono dati i biglietti di prima classe per le persone di famiglia, i biglietti di seconda classe per segretari o domestici. Ciò durante il periodo dei lavori parlamentari, sicché sia nel testo della legge, sia nello scopo suo, si aveva intenzione di mettere a disposizione dei senatori e deputati quel determinato numero di biglietti anno per anno, ossia periodo parlamentare per periodo parlamentare. A questo concetto della legge risponde anche la parola perché parla di un numero di concessioni all'anno.

A me pare dubbio che si possa dare alla parola della legge l'interpretazione così larga da dare la validità a questi biglietti al di là dei limiti dell'anno, nientemeno per tutta la legislatura, ossia per un periodo di cui non si può nemmeno fissare *a priori* la lunghezza, perché, come si sa, le legislature possono durare più o meno lungamente, secondo la volontà della Corona dopo la proposta del Gabinetto responsabile.

Dall'altro lato non nego gli inconvenienti del sistema attuale, per il quale il senatore o il deputato quando si avvicina quel periodo per cui il biglietto non vale e non avendone divieto dalla legge, probabilmente ne fa uso più largo di quello che sia desiderabile, tanto più che nella discussione della legge nell'altro ramo del Parlamento, interrogato il ministro proponente se si poteva usare il biglietto anche per persone estranee, disse di sì. Il ministro fu allora interrogato dall'allora deputato e oggi senatore onorevole Cirmeni, e quindi tutti i deputati e senatori si sentono autorizzati a fare dei biglietti un uso molto largo: pericolo che si eviterebbe se per caso si accettasse la proposta dell'onorevole Borsarelli di potere prolungare la durata di questi biglietti per tutta la legislatura pur restando immutato

il numero dei biglietti, pur essendo inalterata la consegna di essi anno per anno. Un'altra ragione sarebbe a vantaggio della tesi dell'onorevole Borsarelli ed è che questo periodo di un anno non è stato così scrupolosamente osservato negli anni precedenti, perché spesso il potere esecutivo, specialmente alla vigilia delle elezioni ha prolungata la validità di questi biglietti per comodità dei deputati che si ripresentavano dinanzi al corpo elettorale. Come vede il Senato vi sono delle ragioni favorevoli e delle ragioni contrarie. Io vorrei pregare l'onorevole Borsarelli di consentire che io non gli dia in questo momento una risposta decisiva. Vi è allo studio un completo progetto di tutte le tariffe dei viaggiatori, e vi è allo studio nelle nostre ferrovie la proposta di modificare i nostri sistemi di concessione di biglietti ferroviari. Consenta l'onorevole Borsarelli che io, apprezzando le ragioni, così come ho avuto l'onore di dire, che lo hanno mosso a fare la sua interrogazione non gli dia una risposta né decisamente favorevole né contraria (*ilarità*); ma che lo preghi di rinviare la soluzione del problema al momento in cui riesamineremo tutte le concessioni ferroviarie. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli per dichiarare se è soddisfatto.

BORSARELLI. L'on. ministro nella risposta, cortesissima nella forma, non tanto nella sostanza, ha accennato ad una conversazione privata che ebbi con lui, ed io ricordo perfettamente come ebbi l'onore e il piacere di una conversazione con l'onorevole ministro dei lavori pubblici su questo argomento, ma ricordo altresì che allora il ministro mi era parso molto favorevole alla accettazione della mia tesi, cosicché, presentando la mia interrogazione, credevo di sentire da lui il risultato delle sue indagini, piuttosto che una promessa di nuovi studi, tanto più perché mi pare che sull'argomento, modesto se volete, urga il tempo e incalzi la scadenza. A me pare che poche volte si sia chiesta una cosa la quale a chi concede nulla costi e possa giovare e convenire a chi chiede. Ora a me sembra che qui nessuno vi sia che perda o che ci rimetta: non il Governo, che nulla dà, non l'amministrazione delle ferrovie che non trasporteranno né una persona di più né un chilogrammo di più, e intanto questa modificazione giova alle fami-

glie dei deputati e dei senatori, inquantochè per circostanze interne di famiglia, qualche volta liete, qualche volta no, può darsi che non sia stato fatto uso di questi biglietti nell'anno prescritto e convenga prorogarne la scadenza.

L'onorevole ministro nella sua risposta ammette maggiori ragioni a favore che non dubbi contro la mia tesi, e perciò mi pare che con poco sforzo potrebbe fare il passo di cui io lo richiedo anche in omaggio al noto aforisma che consiglia che: *Quod tibi non nocet et alteri prodest facile est concedendum.*

Invito l'onorevole ministro a considerare ancora che per questo si può invocare quello che in Italia è uno gli argomenti più convincenti e che tagliano, come suol dirsi, la testa al toro: l'argomento cioè dei precedenti. Io ricordo all'onorevole ministro, che altri stimò essere nei poteri discrezionali del Governo la facoltà di allargare questi limiti, nel senso se non nella misura di tempo da me invocata, e ciò avvenne sul finire della passata legislatura.

Io spero che l'onorevole ministro studi presto questo argomento, perchè il 10 giugno è prossimo, e mi auguro che prima di questa data possa dare la risposta che io con fiducia attendo.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici.* È piccola la questione, ma è bene che si esamini chiaramente: io non ho fatto obiezioni di merito, onorevole Borsarelli, ho sollevato il dubbio se la proposta sua possa accogliersi con decreto Reale o con legge. (*Commenti*). Noi ci troviamo di fronte ad una disposizione di legge, e la proroga a cui ho accennato fu concessa con decreto legge: quando presenteremo la legge di modificazione delle concessioni ferroviarie vedremo se si possa introdurre anche questa concessione; ma dato che v'è una legge, noi dobbiamo obbedire e non possiamo modificarla con decreto. (*Commenti vivissimi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Filomusi-Guelfi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FILOMUSI GUELFI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Filomusi-Guelfi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare un relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 n. 1847 che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore segretario Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Protezione dei vini tipici » (N. 346-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione dei vini tipici ».

Domando all'onorevole ministro di agricoltura se consente che la discussione si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura.* Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il segretario, onorevole senatore Biscaretti, di dar lettura di questo disegno di legge, nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 346-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Frascara.

FRASCARA. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge risponde ai desideri manifestati ripetutamente dai produttori di vini tipici, i quali si vedono malsicuri per la concorrenza che fanno loro i produttori di altri vini, che, sia per la località, sia per il modo in cui sono fabbricati non corrispondono affatto al tipo che dà loro il nome. Tutti sappiamo infatti che vi sono in Italia alcuni vini tipici di fama non soltanto nazionale, ma mondiale, che meritano di essere seriamente cautelati e protetti sia all'interno, sia all'estero. Per esempio il Chianti, il famoso vino toscano tanto conosciuto in ogni parte del mondo, sia per le sue qualità di ottimo vino da pasto, sia per il tradizionale fiasco che lo contiene, si fabbrica non solo nella dolce terra etrusca, ma anche in molti altri luoghi. Si fanno passare per Chianti delle miscele di vini più o meno artefatti che si conciano anche in popolose città.

Così dicasi dei vini piemontesi, del Barolo, del Barbera ed altri.

Il Marsala che si produce in tanta quantità in Sicilia, si fabbrica anche in altre regioni d'Italia che con la Sicilia non hanno niente a che fare. Il vermouth del Piemonte si produce non sempre con buoni metodi in altre parti d'Italia. Ciò che è ancora peggio, con l'etichetta dei nostri vini tipici si vendono all'estero liquidi non sempre degni neanche di essere chiamati vino.

Il disegno di legge che ora discutiamo si può considerare come un esperimento, perchè la materia dei vini tipici in Italia presenta tante difficoltà che non si può essere sicuri di non dovere introdurre fin dai primi tempi notevoli variazioni nei provvedimenti proposti. In Francia, dove i vini si classificano per le loro qualità e specialmente in relazione alla località dove si producono, era molto più facile fare una legge che proteggesse i tipi esistenti. I grandi vini del Bordolese, dello Champagne, della Borgogna, sono fra loro ben distinti per caratteri chimici e per regioni. Là esistono da molti lustri, libri ed elenchi completi che contengono le denominazioni e le caratteristiche dei vini. Nel Bordolese, e altrove, le tenute nelle quali i vini sono prodotti, si dicono *crus*, e

si hanno *premiers crus, deuxièmes crus, troisièmes crus*, ecc. Queste classificazioni sono osservate e conosciute in commercio e alle varie gradazioni di *crus* corrispondono i vari prezzi.

In Italia il criterio di ripartire i vini tipici soltanto per regione non si poteva applicare. Per quanto sia deplorabile che si producano vini riconosciuti come tipici in regioni diverse da quelle originarie, ci sono tuttavia dei vini che possono essere prodotti bene in varie regioni d'Italia. Tenuto conto di tali circostanze a me pare che la denominazione che è contenuta nell'articolo 2 del progetto riguardo ai vini tipici rappresenti una soluzione abbastanza logica del problema. Così pure non posso non lodare la costituzione di consorzi volontari, il lasciare all'iniziativa dei privati la difesa dei vini tipici. La tutela di essi è infatti accordata agli stessi produttori i quali si riuniscono in consorzi riconosciuti dallo Stato che devono esercitare la vigilanza su loro stessi e su gli altri.

Nella Camera dei deputati non si è fatta una lunga discussione su questo disegno di legge; si è soltanto abolita quella parte che poteva sembrare pericolosa per la creazione di nuovi organismi burocratici, che già si era infiltrata in alcune disposizioni. Si parlava infatti di costituire presso il Ministero di agricoltura un apposito ufficio che, è facile comprenderlo, avrebbe cominciato con l'essere diretto da un semplice funzionario, ma poi si sarebbe trasformato in una divisione e forse anche in una direzione generale. Fortunatamente la Camera dei deputati ha cancellato tutto quanto si riferiva a questo ufficio speciale. Ne restava qualche traccia nell'articolo 1 e in altri, ed ho visto con piacere che l'onorevole relatore nella sua lucida relazione ha proposto di toglierla.

La sorveglianza sui consorzi sarà affidata ad un enotecnico sotto la responsabilità del ministro.

Non dico di avere una grandissima fede che i consorzi funzioneranno efficacemente, perchè in genere i consorzi in Italia incontrano difficoltà e difficoltà. Dico i *veri* consorzi, mentre purtroppo ogni giorno vediamo pullulare intorno a noi cosiddette cooperative che non sono altro, in realtà, che coalizioni di affaristi poco scrupolosi.

Ciò non ostante speriamo che i produttori di vini tipici, ora che viene loro offerto il modo di difendere i loro giusti interessi, vorranno riunirsi ed almeno tentare. Che i consorzi possano funzionare e dare utili risultati si vede già dalla esperienza che abbiamo in materia, per esempio nell'unione dei produttori del grano da seme di Rieti. Ormai chiunque vuole acquistare il grano da seme di Rieti originale, si può rivolgere con sicurezza all'unione dei produttori mentre in passato anche per il grano di Rieti succedevano gravissime frodi.

Desidererei sapere dall'onorevole ministro quali sono le agevolazioni di cui si parla all'articolo 7 del progetto di legge dove dice: « A partire da tre mesi dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio di cui all'articolo 4 le agevolazioni fiscali per la fabbricazione dei vini tipici si applicano, per il vino tipico considerato, soltanto alle ditte consorziate ». Sarei lieto di sapere quali sono queste agevolazioni.

La sanzione vera della tutela dei vini tipici consisterà nell'applicazione del marchio stabilito negli articoli 6° e 10°. Il marchio rappresenta appunto l'appartenenza di quel dato vino tipico ad un dato consorzio e non può essere usato in frode senza incorrere nelle penalità comminate dalla presente legge e in quelle della legge comune. Il marchio può avere una grande importanza per la tutela sia all'interno che all'estero, e credo che, come già succede per i produttori di grano di Rieti, anche i produttori di vini tipici ne avranno vantaggio. A questo proposito mi permetterei di proporre una piccola modificazione all'articolo 3°, lett. a) dove è detto: « I consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi:

« a) vigilare affinché i consorziati non producano né mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad essi attribuite, ecc. ».

A me pare che i consorzi debbono vigilare affinché non si mettano in vendita col nome del vino tipico, vini non tipici anche da parte di estranei, perchè saranno specialmente gli estranei ai consorzi che metteranno in circolazione vini che non corrispondano al vino tipico. Ora il consorzio non potrà punire né infliggere delle multe a chi produce vini per conto proprio con qualunque nome voglia chia-

marli, ma potrà bene compiere l'ufficio importantissimo di vigilare perchè non si mettano in commercio vini non prodotti in quelle regioni e con quei metodi che sono riconosciuti adatti per produrre quel dato vino tipico.

Propongo perciò che alle parole: « i consorziati non producano né mettano in vendita », si sostituiscano le seguenti: « non si mettano in vendita ».

Non aggiungerò altro. Ritengo che qualunque cosa si faccia per tutelare il sempre maggiore sviluppo della nostra viticoltura e della nostra enologia sia molto utile per l'economia nazionale, perchè la produzione del vino è una delle industrie più importanti del nostro paese, una di quelle che contribuiscono a migliorare la bilancia commerciale facendo affluire notevole quantità di moneta estera con l'esportazione dei migliori nostri vini tipici. (*Approvazioni*).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Non discuterò le basi della legge, difficile e di difficile applicazione, ma solo farò brevissime domande poichè ricordo le discussioni avute in quest'aula quando ebbi l'onore di proporre la legge del 1904 tuttora vigente, per la garanzia e la tutela dei vini italiani. Che il vino italiano sia un grande interesse per l'economia nazionale, nessuno può dubitare, pensando alla nostra ricchissima produzione, fino 50 milioni di ettolitri all'anno, alla nostra spesso non buona preparazione del prodotto, e alla nostra non felice espansione commerciale. È doloroso per noi che questo grande problema economico commerciale non sia stato ancora risolto; e che uno di questi elementi della non felice soluzione sia appunto stata l'esportazione dei vini nostri che hanno, molti, un nome ricco di bella fama e di buone tradizioni, ricordate dai versi geniali del Redi e confermate... dalle simpatie dei buongustai viventi; ma questi nostri vini non corrispondevano spesso, all'estero, alle qualità tipiche e degne del nome. E talvolta è chi vende che rovina il credito, per malo spirito di subiti guadagni. Ottime case vi sono, e non fecero e non fanno il male.

Si fece la legge ricordata per difendere in Italia la buona qualità del vino, e per dare al consumatore un facile mezzo di agire contro chi gli vendeva un cattivo intruglio con il

nome di vino. È certo, questo, anche un problema di interesse grande per tutta l'industria degli alberghi italiani, dove talvolta il tipo del vino non corrisponde alle qualità migliori, e non dà fama alla nostra produzione. Fin dal 1904 sentii, anche per le ripercussioni di una legge francese che proprio in quello anno si discuteva, le domande di una legge che proteggesse il vino tipico, ma fin d'allora nacquero gravi questioni che dividevano gli interessati, perchè taluni logicamente volevano che il vino avesse realmente origine nel luogo da cui assumeva il nome. Altri invece si accontentava che il tipo del vino (modo e vitigno) fosse quello che è, indipendentemente dal luogo di produzione. Vedo oggi che i produttori italiani si sono concordati nella convinzione che sia il modo di fabbricazione e il vitigno che dà il carattere al vino, e non il luogo di origine, e ciò perchè la produzione del vino, che ha un dato e noto nome, si è sviluppata anche fuori del luogo originario di produzione. Comunque, questo è il concetto della proposta legge, riguardo ai vini tipici, i cui caratteri sono dunque segnati nell'articolo 2, nel quale la condizione del luogo non è necessaria.

L'esperienza insegnerà poi se giova o no questo sistema della legge. Nel progetto di legge, come era stato presentato dall'onorevole ministro di agricoltura (e come risultò dalle discussioni della Camera che vedo accennate nella bella e precisa relazione dell'amico onorevole Pavia, e nelle pagine illustrative dell'onorevole ministro) si stabiliva come organo di difesa, la costituzione dei Consorzi dei produttori, con un organo centrale, che era come un ufficio di sindacato. La Camera ha eliminato il Comitato centrale per timore di nuovi rami burocratici, e perciò resta semplicemente un enotecnico al Ministero, cioè un funzionario che avrà grave lavoro. Se i Consorzi saranno molti, e se i produttori di vino si uniranno veramente in Consorzi, o se il Ministero vorrà costringerli in Consorzi per la tutela di una qualità di vino, poichè la legge pone anche questa facoltà, (ed è grave) l'organo ministeriale dovrà essere ingrandito: ma io mi contento che nasca oggi semplice e modesto e che si trovi l'uomo adatto al compito.

Questa legge deve di necessità ritornare alla Camera, che ha dimenticato di togliere, negli

articoli successivi, tutti i precisi riferimenti all'organo centrale soppresso; dimodochè chi leggeva questo testo, prima delle emendazioni dell'Ufficio centrale nostro, trovava richiami ad un organo che non esisteva più nella legge. E non si raccapazzava. Mi sembra dunque che l'onorevole ministro abbia fatto buona cosa, accettando di discutere sul testo dell'Ufficio centrale.

Ciò premesso e per la chiarezza delle norme della legge, domando soltanto due cose all'onorevole ministro: il problema è importantissimo, perchè si tratta di un nostro buon prodotto che vale milioni e che può e deve esser meglio lavorato ed esportato, per produrre milioni all'economia nazionale, come ne produce ora con la tassa, alla finanza. Sono milioni e milioni. In passato si credeva, ad esempio, che l'esportazione delle uova fosse una piccola cosa, mentre poi si vide che il valore delle uova che andavano all'estero, era superiore al valore del bestiame grosso esportato, di cui tanti si interessavano, e si trattava di problema grave; lo stesso accade per la questione del vino. Se si potesse avviare felicemente l'esportazione del vino, l'Italia ne avrebbe una vera fortuna. E sarebbe ventura se si potessero imitare le mirabili organizzazioni costituite all'estero, e specialmente nella Spagna, per la vendita all'estero del vino. Per ciò raccomando all'onorevole ministro di agricoltura, alla sua varia attività, di studiare queste organizzazioni, perchè l'Italia ha buoni tipi di vino, ma non buona organizzazione per venderlo ed esportarlo. Nelle grandi città estere non si trovano sicuri depositi e spacci di buon vino italiano in bottiglia, vi si trova vino francese e spagnolo e di buone qualità. In Italia ve n'è di ottimo; ma la vendita, a dir vero, nemmeno in Italia, è bene organizzata.

Le due domande che io faccio sono queste: perchè nella legge si parla anche del vermouth? Io non ho nessuna inimicizia col vermouth, di cui ammiro la fama e l'espansione all'estero, ma non lo ritengo un vino tipico, e non vorrei che confondessimo i vini liquorosi, i liquori ed altre cose magari ottime e stimate col vino: che è prodotto liberalmente dal nostro sole, senza aiuto di droghe o di altri ingredienti.

La seconda domanda l'ha già accennata l'onorevole Frascara. In due articoli di questa

legge, il quarto e l'ottavo; si dice, per accrescere la spinta alla costituzione dei Consorzi per la tutela dei vini tipici, come il Barolo, come il Chianti, come il Marsala, che ha tante virtù anche nei casi di malattia e che ormai signoreggia non solo nelle tavole, ma anche negli ospedali, come il Moscato e altri, si dice ripetutamente che i benefici e le agevolazioni fiscali di questa legge si danno solo agli esportatori consorziati, ma non si indica affatto quali siano codesti benefici fiscali.

Mi è parso di sentire a questo proposito una interruzione dell'amico onorevole Pavia: «la restituzione della tassa sull'alcool», e mi sembra ad ogni modo che questo sia un punto da chiarire, perchè non tutti i vini tipici nostri hanno bisogno di codesto rinforzo. Ma se c'è veramente una agevolazione fiscale, più facile sarà l'opera di costituzione dei Consorzi e più giusto e sicuro il diritto dello Stato di sorvegliare i Consorzi, giacchè il pericolo di questa legislazione potrebbe essere che lo Stato desse battesimo ai Consorzi, ma che non fosse efficacemente controllata l'opera loro e i loro prodotti. Allora, sotto la garanzia dello Stato, potrebbero uscire tipi da non meritare agevolazioni.

Credo pertanto che l'aggiungere, come si fa, l'aiuto fiscale, ecciti maggiormente il dovere del Governo di sorvegliare che i tecnici siano nominati in codesti Consorzi con quelle garanzie che si vogliono da parte del Governo.

Altri Stati di produzione enologica ora rifanno la loro legislazione e confermano, come Francia e Spagna, la loro forza di espansione.

Prego l'onorevole Ministro di voler insistere in questo pensiero dell'esportazione e di volersi occupare, data la desiderata pubblicazione di questa legge, di una buona applicazione a tutela del nome italiano. Le agevolazioni fiscali (e non so bene quali esse siano) debbono garantire nei riguardi dell'esportazione dei vini.

Auguro che la legge riesca a una buona propaganda economica, ad una vera utilità commerciale ed a una buona tutela di questi vini tipici preparati e diffusi con severe garanzie; così l'Italia, che ha fatto e fa veri progressi agricoli con vantaggio dell'economia nazionale potrà trovare anche all'estero le vie ad una maggiore esportazione. (*Generali approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alle numerazioni dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta.

Bacelli, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Campello, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Luzzignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Manna, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pettiti Di Roreto, Piaggio, Pigorini, Placido, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi.

Saladini, Salata, Salmoiraghi, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge « protezione dei vini tipici ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Credo, dopo specialmente le dichiarazioni che hanno fatto or ora il senatore Frascara ed il senatore Rava, di poter limitare la mia partecipazione alla discussione generale della legge a brevissime considerazioni, anche perchè è accolto unanimamente il criterio che ha ispirato il nuovo ordinamento protettivo della produzione dei vini. Sono anche incoraggiato ad abbreviare la discussione generale, nella parte che mi riguarda, dal fatto che (come è stato notato) il relatore on. Pavia, con la sua precisa ed esauriente relazione, ha illustrato lucidamente gli scopi che il disegno di legge si propone, commentandone le disposizioni in modo efficace ed accennando a problemi che si ricollegano agli argomenti proposti or ora dal senatore Rava, alla mia considerazione.

Mi tengo perciò nei termini di brevità usati dal senatore Frascara e dal senatore Rava.

Son lieto intanto di constatare che il sistema adottato, per la protezione dei vini tipici, incontra le generali adesioni, essendo il più semplice fra tutti quelli finora escogitati. Esso è anche raccomandabile perchè ne viene affidata l'iniziativa allo stesso interesse dei produttori che possono mettersi d'accordo per

costituire il Consorzio, e per raggiungere la vigilanza insita nella costituzione di esso.

Rimane affidato al Ministero dell'agricoltura uno speciale potere di iniziativa, nel caso che i Consorzi tardino a costituirsi, e l'on. Rava ha accennato a quella parte del disegno di legge che in tal caso dà facoltà al Governo di regolare ed agevolare il formarsi di determinate condizioni di fatto, preliminari alla costituzione dei Consorzi.

L'Ufficio centrale, introducendo opportuni emendamenti al disegno di legge nel testo votato dalla Camera, ha migliorato la dizione di alcuni articoli, coordinandoli con le modificazioni scaturite durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento.

All'onorevole Frascara e al senatore Rava, per quanto riflette le agevolazioni fiscali di cui parla l'articolo 7, mi basta far osservare che esse si limitano unicamente alla restituzione della tassa di fabbricazione sugli alcool e sugli zuccheri per le quantità esportate: vale a dire che questo rimborso ammesso dalle leggi generali fiscali, è accordato soltanto a favore dei vini sui quali si estende la protezione del consorzio. Se debbo entrare in particolari, dirò che si tratta specialmente del marsala e del vermouth, perchè, come è noto, nella fabbricazione di questi vini l'alcool o lo zucchero entrano per rettificare il prodotto. A questo solo si limita l'agevolazione fiscale dell'articolo 7.

Quanto al vino vermouth mi pare che l'onorevole Rava abbia fatto richiamo ad esso in via soltanto di indicazione. Esso ammetterà che una volta concessa la protezione a tutti i vini tipici di produzione nazionale, anche il prodotto, che va sotto il nome di vermouth, non poteva essere sottratto alla protezione stessa, rappresentando un prodotto tipico della nostra industria vinicola.

Si è chiesta, inoltre, con giusto senso di opportunità, tutta un'opera del Ministero in pro della industria vinicola, affinchè i suoi prodotti ritrovino largamente le vie della esportazione contese dai contrasti o dalla concorrenza di altre nazioni. Sono ora lieto di rispondere che proprio su questa via il Governo intende mettersi, essendo i nostri vini tipici, una ricchezza che va salvaguardata, e riportata alla sua maggiore espansione verso i mercati esteri.

La stessa relazione della legge dice come questa esportazione segua uno sviluppo molto confortante: il nuovo ordinamento renderà più efficace l'opera che il Ministero di agricoltura intende di intensificare per sorreggere le iniziative volte ad assicurare i mercati esteri il più largamente possibile ai vini tipici italiani.

Credo di non avere da aggiungere altre osservazioni in ordine alle aggiunte e alle modifiche proposte dall'Ufficio centrale. Mi riservo solo all'articolo 12 di proporre una diversa dizione di forma del primo periodo.

Accetto anche l'aggiunta del comma *f*) all'articolo 3 dove si parla di una solidarietà difensiva delle nazioni per proteggere reciprocamente i propri prodotti: e l'accetto perchè sebbene potesse sembrare sufficiente a questo fine la generica e lata formula del comma *e*), il chiarimento specifico ottenuto con tale aggiunta può essere opportuno.

Sono pronto a dare al Senato nella discussione degli articoli tutte le indicazioni che si richiederanno per il perfezionamento della legge affinchè essa, dovendo tornare alla Camera, vi torni con la formulazione più adatta, migliore ai fini per i quali intendemmo presentarla.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Le parole del ministro mi mettono in una posizione molto imbarazzante. Per quanto ricordi che un poeta disse che si deve essere sempre esposti a tutte le sorprese del mondo, nel sentirmi elogiato per la mia relazione, come colto nella materia enologica di cui sono tanto profano, anche perchè astemio, mi sento in una condizione veramente delicata nel rispondere. Ma i discorsi dell'onor. Rava, che è stato davvero un gran cultore della materia perchè, come ministro, per primo ha dato l'aire a questa necessità di vigilanza per la creazione del vino buono e la tutela della denominazione del vino buono, e quello che ha pronunciato l'onor. Frascara, che è una vera autorità dell'agricoltura italiana, mi dispensano dal dire qualsiasi parola intorno al progetto di legge e agli scopi suoi che furono così autorevolmente da loro spiegati ed approvati. Io quindi mi devo limitare unicamente a rispondere al ministro in rapporto alle modifiche proposte dall'Ufficio centrale e che pare egli accetti, perchè ai due oratori precedenti ha

risposto molto bene il ministro spiegando quali sono le facilitazioni fiscali di cui potranno usufruire i Consorzi. Dirò all'onor. Rava una sola parola per quanto riguarda l'inclusione del vermouth nei vini tipici mentre egli dice non è un vino. Siccome l'art. 2 dice che il concetto a cui si è ispirata la legge (differentemente dal concetto della legge francese dove era facile dare delle denominazioni ai vini limitandosi alle località, perchè lo Champagne si fa esclusivamente in Champagne e il Cognac nella città di Cognac, mentre i vini italiani come per il Marsala possono prodursi in località diverse), per la designazione dei vini tipici è triplice è cioè vigneti, località, sistema di fabbricazione; parlando di sistema di fabbricazione dovevasi includere il vermouth che appunto è dato non da materia prima, ma da una composizione speciale di fabbricazione e che del resto è indicato anche nella tariffe doganali coi vini.

Detto ciò mi limito a discutere un momento col ministro, anche per abbreviare la discussione. Per quanto riguarda le riforme che l'Ufficio centrale ha proposto, credo non vi possa essere contrasto per quanto riflette gli articoli 1, 4 e 9, perchè, come diceva l'onorevole Rava, vi è stato un errore di fatto nella presentazione del progetto avanti il Senato. Mentre la Camera aveva abolito il Comitato centrale e l'Ufficio tecnico, nei vari articoli presentati al Senato si lasciava questa indicazione, creando una vera confusione. Noi abbiamo creduto di modificare questa parte indicando che è solo il Ministero di agricoltura, l'autorità tutoria che deve invigilare sui consorzi. Dato questo criterio sono venute le modifiche a questi articoli.

A tale proposito desidero rilevare un punto, su cui non conosco ancora il pensiero dell'onorevole ministro. All'art. 3 dove si parla di appello, noi abbiamo cancellato tutta l'ultima parte dell'ultimo capoverso, per una ragione che sono ben lieto di sottoporre all'alta competenza di tutti i maestri di diritto che siedono in questa aula. Quale è il concetto informatore della legge? Lasciare ai produttori privati adunati in Consorzio, il dettare le norme della tutela di questi vini tipici: quindi le persone che aderiscono ad entrare in questi consorzi diventano soci di una specie di società anonima, che dettano uno statuto e nominano un Consiglio

di Amministrazione. Questo Consiglio di Amministrazione è allora il rappresentante dei vari consorziati, e quindi i vari consorziati non possono avere diritto *uti singuli*, ma devono invece avere per interprete del loro pensiero, il Consiglio e rispettare le deliberazioni dello stesso. Ora in tema di ammissione di soci cosa può avvenire? O l'ammissione o l'esclusione. Si capisce che il diritto di appellare di fronte a questa ammissione possa spettare alla parte che non è stata ammessa; ma l'ammettere, come vorrebbe il progetto, che abbia diritto di appellare anche il consorziato rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, sarebbe come dare al giudice dissenziente in un tribunale il diritto di appellare contro la sentenza del tribunale a cui appose la sua firma. Noi abbiamo creduto che questo non possa ammettersi e quindi che la facoltà di appello debba essere limitata alla parte che non è stata ammessa. Il diritto del consorziato sarà di controllare l'opera del Consiglio di Amministrazione in sede di assemblea, ma non in ogni passo di amministrazione come sarebbe l'ammissione o meno di un socio.

Per quanto riguarda l'aggiunta proposta alla lettera *f*) nell'articolo 3, se ho ben compreso l'onorevole ministro, egli crede vi sarebbe una specie di pleonaso perchè la lettera *e*) indicherebbe chiaramente il concetto espresso nella lettera *f*). Mi perdoni, l'onorevole ministro, con tutto l'ossequio che ho per l'alta sua autorità e per il posto che occupa, se io dico che questo concetto non è incluso. La lettera *e*) parla unicamente di tutta l'opera di vigilanza che deve svolgere il Consorzio all'interno; non si parla mai di ciò che deve fare all'esterno.

Se noi pensiamo - e l'ha accennato il collega Rava - all'abuso che si fa dell'etichetta italiana all'estero dove manca la possibilità del controllo, dove la gente, conosce di fama più che di palato il Vermouth, il Marsala, il Chianti, il Capri, ecc., dobbiamo convenire che è in questi paesi soprattutto che si fa tutta una manipolazione scandalosa che permette di vendere sotto nome alto una cattiva mercanzia, che nuoce al buon credito del tipo italiano.

Noi abbiamo pensato che in un'epoca come questa in cui si accavallano fortunatamente tanti convegni internazionali, sia cosa buona, che, formandosi questi consorzi i quali rappresentano

collettività d'interessati, possano i rappresentanti dei consorzi trovandosi con altri di altre nazioni, avere anche la facoltà di proporre delle convenzioni internazionali per la tutela di questi vini tipici. E dicendo ciò, l'Ufficio centrale ha pensato al prossimo convegno che si deve tenere a Bordeaux il 26 maggio e dove si deve discutere anche di questa questione e specialmente della convenzione di Madrid del 1891 che si vorrebbe da parte di interessati, e specialmente della Francia, ripetere tale e quale. Ora ciò porterebbe a un grave inconveniente per tutti quelli che preparano in Italia da moltissimo tempo con l'acquavite un tipo di bibita che corre sotto il nome divenuto di dominio pubblico « cognac ». Questo tipo di cognac verrebbe dalla convenzione di Madrid escluso, in maniera che ne avremo un grandissimo danno. Se ben ricordo, nella discussione avvenuta alla Camera nel luglio 1921 l'onor. Spada, allora sottosegretario all'agricoltura, ha dimostrato di essere restio all'approvazione di questa convenzione.

Ora se potremo avere l'approvazione di questa legge oggi in Senato, ed averla tosto anche facilmente alla Camera, dove le piccole modifiche potrebbero anche in seduta mattutina essere approvate, i nostri rappresentanti a quel convegno, dove andranno uomini veramente eminenti, avranno la possibilità di portare la voce dei due rami del Parlamento anche su questa materia, e associarsi ad altre nazioni rappresentate a Bordeaux, in uguali condizioni della nostra, per tutelare i reciproci interessi. Ecco perchè abbiamo creduto di mettere all'art. 3 anche l'inciso della lettera *f*).

In quanto alle altre modificazioni, io credo che saremo d'accordo con l'onorevole ministro. Ho sentito che solo egli parla di una modificazione per maggiore chiarezza a un dato articolo. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi dell'Ufficio centrale nell'affermare che tutto quanto serva a chiarire il pensiero della legge sarà da noi accettato, perchè nessuno di noi sente amore di paternità per una formula piuttosto che per un'altra.

Ma se l'onorevole ministro intende accennare alla modificazione apportata all'articolo 12, io osservo che la ragione della nostra modificazione è stata questa. Pareva che dalla dicitura dell'articolo ministeriale potesse sorgere

la possibilità della costituzione di un nuovo ufficio. Ora anche quando parlava l'amico senatore Frascara criticando la costituzione di Comitati, io ho sentito nei commenti dei colleghi, come il Senato sia contrario alla possibilità della costituzione di un nuovo ufficio. E noi interpreti di questa volontà, dubitando che dalla dicitura ministeriale potesse credersi che oltre agli enotecnici che già si trovano alla dipendenza del Governo, se ne sarebbe nominato un altro, abbiamo voluto dire chiaramente che negli otto enotecnici che rimarranno alla dipendenza del Governo dopo la riforma della burocrazia, ne sarà scelto uno per destinarlo a questo Ufficio di vigilanza e ciò sia per rispetto al principio di riduzione del personale negli uffici esuberanti dell'Amministrazione dello Stato e sia anche perchè, per quanto noi crediamo che il mandato da affidarsi a questo funzionario sia molto delicato e importante, riteniamo peraltro che esso non sia tale da assorbire totalmente l'attività del funzionario stesso, il quale potrà dedicare la sua opera anche ad altri incarichi.

Se l'onorevole ministro è di accordo in questo concetto e soltanto vuole chiarirlo, l'Ufficio centrale è ben disposto ad accettare la formula che l'onorevole ministro crederà di proporre.

Dopo di ciò, e, constatato come l'Ufficio centrale sia d'accordo tanto con l'onorevole ministro quanto con i due oratori che hanno parlato, non mi resta che far punto, formulando l'augurio che si approvi questo disegno di legge, il quale come primo esperimento, indubbiamente mira alla tutela di un magnifico prodotto della nostra terra ferace, che deve soprattutto avere, come ben diceva pochi giorni or sono dal banco del Governo uno degli onorevoli ministri, parlando della nostra esportazione, una delle più grandi virtù e cioè l'onestà del prodotto. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I produttori e gli industriali di un determinato vino tipico possono costituirsi in con-

sorzio per la tutela della denominazione del loro prodotto ed in genere per il conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge.

Tali consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero per l'agricoltura, il quale la esercita a mezzo dell'organo previsto dall'art. 12 e dei funzionari addetti agli istituti enologici ed agrari che sono alla sua dipendenza.

(Approvato).

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati vini tipici i vini genuini che abbiano speciali caratteristiche derivanti dal vitigno, dalla località di produzione o dai metodi di fabbricazione e che si conservino costanti per lo stesso tipo.

(Approvato).

Art. 3.

I consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi:

a) vigilare affinché i consorziati non producano nè mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite;

b) promuovere lo sviluppo della produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche relative;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

d) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione della presente legge e di ogni altra legge relativa alla produzione e al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle leggi medesime;

e) promuovere ed attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini tipici ed in generale dell'industria vinicola.

f) Proporre convenzioni internazionali con altri Governi e con altri Consorzi o consimili istituzioni, esistenti fuori del Regno, per la tutela dell'esclusività di fabbricazione dei vini tipici speciali ad ogni Stato e per la loro difesa dalle contraffazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Frascara ha proposto un emendamento, che consisterebbe nella sostituzione al comma *a*) della seguente formula:

« *a*) vigilare affinché non si mettano in vendita sotto il nome di vini tipici, vini che non abbiano le caratteristiche ad essi attribuite ».

Domando all'Ufficio centrale e all'onorevole ministro di agricoltura se accettano questo emendamento.

PAVIA, *relatore*. A me pare che l'onorevole senatore Frascara sia in contraddizione con quello che è lo spirito della presente legge.

Lo spirito della legge è questo: che d'ora in poi i vini tipici per essere venduti come tali debbono essere appunto prodotti sotto la vigilanza del Consorzio. Quindi si può chiedere: un individuo che non è del Consorzio non potrà per esempio vendere Marsala col nome di Marsala? Ho sentito dire da alcuni colleghi che questo sarebbe contro la libertà. Nella mia modestissima relazione ho accennato che in massima sono per la libertà del commercio, ma visto il danno che deriva da queste continue sconcie manipolazioni - e chiunque ha viaggiato all'estero si è trovato più di una volta a bere di queste contraffazioni vendute sotto il nome di Marsala, di Chianti, ecc. si vogliono costituire questi Consorzi appunto per vendere all'estero solo dai Consorzi merce controllata e per la quale anche si stabilisce un marchio caratteristico. Ora, quando si useranno questi segni distintivi non deve essere più possibile che all'estero vi siano altri che vendano la mercanzia al di fuori del marchio che garantisca la produzione controllata. È appunto questo lo scopo per cui si è detto che debbano consorziarsi i produttori che vogliono vendere.

Per quelli che vogliono prodursi il vino e berlo privatamente o darlo all'interno ad altri, nessun limite alla libertà, ma se vuoi colla denominazione tipica correre i mercati esteri a scopo di lucro, allora obbligo di inchinarsi alla legge interna nei concetti dei Consorzi.

Perciò l'art. 8 dice che decorsi sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto chi voglia fruire delle agevolazioni fiscali per la preparazione del vino tipico considerato e voglia esportarlo all'estero, dovrà ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura il quale provvede di concerto con quello delle finanze.

Ciò per una volta tanto; se vuole insistere, dovrà entrare in Consorzio con altre Ditte in numero non minore di cinque. Io non conosco bene tutte le località della Sicilia dove si produce il Marsala. So, per esempio, che a Trapani si fa un vino che corre sotto il nome di Marsala. Ebbene se i produttori di Trapani vorranno vendere questo vino all'estero, e non entrassero nel gran Consorzio che si chiamerà del Marsala, dovranno domandare al Ministero di agricoltura prima il permesso per l'esportazione e poi se vogliono insistere nella vendita costituire un Consorzio. Quindi mi pare che l'inconveniente lamentato dal senatore Frascara non sussista e non convenga modificare la dicitura della lettera *a*.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Agli argomenti che ora ha portato il senatore Pavia, in risposta alle osservazioni del senatore Frascara, aggiungerò che la tutela degli interessi dei consorziati è fondata sul disposto dell'articolo 6 della legge, il quale autorizza l'uso di un marchio consorziale per la protezione e il riconoscimento dei vini tipici prodotti dai consorziati: ogni contraffazione del marchio verrà punita a termini di legge, come è detto dall'articolo 10. Quindi io sono d'accordo con l'onorevole Pavia. Tuttavia se si volesse venire incontro sotto altro aspetto a ciò che ha detto l'onor. Frascara, non sono alieno di accettare qualche modificazione, purchè si rimanga fedeli al concetto fondamentale della legge. Si potrebbe forse dire che spetta ai consorziati vigilare per la difesa del marchio contro le contraffazioni sia da parte di estranei che da parte dei propri soci.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Credevo che l'onorevole ministro avesse accettato il mio emendamento. Ad ogni modo dalle ultime sue parole mi pare che egli sia disposto ad accedere alle considerazioni da me svolte. A me pare che il Consorzio non debba solo preoccuparsi dei vini prodotti dai consorziati, i quali solo perchè sono consorziati avranno interesse di produrre vini genuini, ma dovrà guardarsi anche dagli altri che vendono all'interno e all'estero vini

falsificati col nome del vino tipico facendo ai produttori onesti una seria concorrenza.

Il dire nell'articolo principale, che espone le attribuzioni del Consorzio, che questo deve vigilare sui propri soci e non sugli altri, mi pare una contraddizione.

Lasciando l'articolo come è, se un estraneo si permette di vendere vino scadente col nome del vino tipico senza adottarne il marchio, il Consorzio non potrà procedere ad alcuna misura contro di lui. Avevo pensato anch'io di adottare la formula alla quale ha accennato l'onorevole ministro e alla quale mi pare accedesse anche l'onorevole relatore, cioè « dai consorziati e da altri ». Ma mi è parso più semplice (ed io credo che le leggi più semplici siano sempre le migliori) sopprimere la parola « consorziati ».

Dobbiamo badare infatti che lo scopo principale di questa legge è di evitare che si vendano in qualunque modo come vini tipici quelli che non ne hanno le caratteristiche.

PAVIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. A me pare sempre vi sia un equivoco perchè nella sostanza siamo perfettamente d'accordo, ma nella forma corriamo all'errore. L'articolo 8 impone ai non consorziati il divieto di esportazione e dice che se essi vogliono esportare dovranno ottenere l'approvazione del Ministero di agricoltura. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che « si dichiarino disposte a riunirsi in Consorzio con altri produttori od industriali dello stesso vino tipico e si sottopongano a tutti gli obblighi ecc. ».

I consorziati devono per legge vigilare il prodotto che slanciano in vendita per tutto il mondo. Quindi è giusto il dire alla lettera a degli scopi « che i consorziati devono vigilare di non produrre e di non mettere in vendita merce non buona ». Il privato che fa vino per suo uso potrà produrre come vuole, e chiamarlo come vuole, quindi l'obbligo della vigilanza è e deve essere esclusiva pei consorziati ai quali si affida il buon nome della merce italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Frascara, persiste nel suo emendamento?

FRASCARA. La mia formula generale mi pare più semplice. Mi pareva che l'onorevole ministro accettasse il mio emendamento.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. Purchè non si devii dal preciso scopo della legge, io non farò questioni di formule, e neppure di quella che il relatore propone.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Allora l'articolo resterebbe modificato così: « vigilare affinché nè i consorziati nè altri producano », ecc.

FRASCARA. Accetto.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *dell'Ufficio centrale*. D'accordo con il relatore, si proporrebbe di semplificare ancora di più la dizione di questo articolo, e quindi che si dicesse così: « Vigilare affinché non si producano per essere venduti, nè siano messi in vendita vini ecc. ».

Così non si nominano nè i consorziati nè altri.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Vigilare « che non si producano » mi pare difficile. Ad ogni modo purchè ci sia il concetto di vigilare non solo fra i membri del consorzio ma anche fra gli estranei accetto il nuovo emendamento dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 con questi emendamenti: al comma a) sostituire le parole: « vigilare affinché non si producano nè si mettano in vendita » alle altre « vigilare affinché i consorziati non producano nè mettano in vendita »; ed al comma e) sostituire le parole « all'industria » alle altre « dell'industria ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I consorzi per la tutela dei vini tipici sono costituiti con decreto del ministro per l'agricoltura da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno personalità giuridica.

Hanno diritto di far parte del consorzio - secondo le disposizioni del regolamento e dello statuto - tutti i produttori e gli industriali del

vino tipico considerato, i quali ne facciano domanda e si assoggettino agli obblighi imposti dalla presente legge, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione si può ricorrere al Ministero di agricoltura, le cui decisioni non sono suscettibili di ulteriore ricorso.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Molto opportunamente l'Ufficio centrale ha tolto al singolo consorziato il diritto di ricorrere contro le decisioni del Consiglio d'amministrazione. Ma, a togliere il dubbio che può derivare dalla dizione dell'articolo, proporrei che dove è detto « entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione si può ricorrere ecc. » si dicesse invece « entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione il richiedente può ricorrere ».

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Grato del parere di tanto competente intorno alla questione di massima, accetto la modifica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 con l'emendamento del senatore Supino accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il funzionamento di ciascun consorzio è regolato da uno statuto che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal ministro per l'agricoltura con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

Lo statuto del consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie alla presente legge od al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del consorzio medesimo.

(Approvato).

Art. 6.

Ciascun consorzio avrà facoltà di adottare un marchio o segno distintivo proprio per contraddistinguere i prodotti dei consorziati. Tale

marchio sarà trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577.

I consorziati hanno l'esclusivo diritto di usare, in aggiunta al proprio marchio o segno distintivo individuale, il marchio o segno distintivo del consorzio, con le norme che saranno stabilite dallo statuto del consorzio medesimo.

(Approvato).

Art. 7.

A partire da tre mesi dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio di cui all'articolo 4 le agevolazioni fiscali per la fabbricazione dei vini tipici si applicano, per il vino tipico considerato, soltanto alle ditte consorziate.

Dalla stessa data l'esportazione del vino tipico tutelato dal consorzio è consentita soltanto alle ditte consorziate, le quali debbono accompagnare ogni spedizione con un certificato da rilasciarsi da un istituto enologico od agrario governativo designato dal ministro per l'agricoltura, col quale si attesti che il vino presentato all'esportazione possiede le caratteristiche del vino tipico di cui porta il nome ed il marchio o distintivo consorziale.

(Approvato).

Art. 8.

La costituzione dei consorzi fra produttori ed industriali di vini tipici è lasciata all'iniziativa privata.

Tuttavia, anche indipendentemente dalla costituzione di uno speciale consorzio, il ministro per l'agricoltura può disporre - con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* - che il commercio di un dato vino tipico, di notevole importanza per l'economia nazionale, sia regolato a norma della presente legge.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, chi voglia fruire delle agevolazioni fiscali per la preparazione del vino tipico considerato o voglia esportarlo all'estero dovrà ottenere l'autorizzazione del ministro per l'agricoltura, il quale provvede di concerto con quello delle finanze. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che si dichiarino disposte a riunirsi in consorzio con altri produttori od industriali dello stesso vino tipico e si sotto-

pongano a tutti gli obblighi che il ministro per l'agricoltura crederà d'imporre.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso si provvederà alla costituzione del consorzio a norma della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Lo statuto di ciascun consorzio stabilirà anche le norme per l'esclusione dei soci che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente legge, dal regolamento o dallo statuto medesimo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione è ammesso il ricorso al ministero di agricoltura, il quale decide inappellabilmente.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

(Approvato).

Art. 10

Coloro che, non appartenendo al consorzio, si attribuiscono la qualifica di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal consorzio medesimo, saranno puniti a norma del codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577.

(Approvato).

Art. 11.

Il funzionamento tecnico di ciascun consorzio sarà regolato dal proprio consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocchè i consorziati adempiano tutti gli obblighi loro derivanti dalla presente legge, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l'opportunità un enotecnico potrà essere adibito anche a più consorzi vicini.

L'enotecnico sarà nominato dal consiglio di amministrazione del consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal consorzio e gli altri due dal ministro per l'agricoltura. La nomina sarà definitiva dopo un anno di buona prova a giudizio del Ministero di agricoltura sentito il parere del Consorzio.

Lo stipendio dell'enotecnico non potrà mai essere inferiore a quello degli enotecnici governativi e sarà pagato dal Ministero per l'agricoltura, in rate mensili posticipate, sul fondo di cui all'articolo 13.

Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e il premio relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei consorzi.

(Approvato).

Art. 12.

Tra i funzionari del ruolo degli enotecnici, alla dipendenza del Governo, ne sarà scelto uno per l'applicazione della presente legge. Al predetto funzionario sarà corrisposta un'indennità da stabilirsi con decreto ministeriale ed a carico del fondo di cui all'articolo seguente. Durante la sua permanenza in carica egli sarà equiparato - ai soli effetti disciplinari - al grado di ispettore superiore dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. All'art. 12 è necessario modificare leggermente il primo periodo. La modifica suonerebbe così: « un funzionario del ruolo degli enotecnici dipendenti dal Governo sarà destinato presso la Direzione generale di agricoltura per il servizio relativo all'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta la modifica proposta dall'onorevole ministro di agricoltura.

PAVIA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 così modificato; lo rileggo:

« Un funzionario del ruolo degli enotecnici dipendenti dal Governo sarà destinato presso la Direzione generale di agricoltura per il servizio relativo all'applicazione della presente legge. Al predetto funzionario sarà corrisposta una indennità da stabilirsi con decreto ministeriale ed a carico del fondo di cui all'articolo seguente. Durante la sua permanenza in carica egli sarà equiparato - ai soli effetti disciplinari - al grado di ispettore superiore dell'agricoltura ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Gli aderenti ai consorzi sono obbligati a versare nella cassa consorziale la quota che sarà stabilita dallo statuto. La metà dell'importo delle quote suddette sarà da ciascun consorzio versata annualmente al Tesoro dello Stato entro il 31 dicembre di ogni anno, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata. Corrispondentemente ai fondi versati e sulla base delle quietanze comprovanti l'avvenuto versamento, con decreto del ministro del tesoro saranno iscritte nello stato di previsione delle spesa per il Ministero per l'agricoltura le somme occorrenti per le spese di applicazione della presente legge. Detto fondo sarà ripartito nei diversi capitoli dello stato di previsione suddetto, onde servire per il pagamento degli enotecnici addetti ai consorzi, per le indennità di missione, e per tutte le altre spese compresa quella dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 14.

Il ministro per l'agricoltura può sciogliere l'amministrazione dei consorzi quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni della legge o del regolamento o quando si accerti che non sia esercitata attiva sorveglianza ai fini del comma *a* dell'articolo 3.

Col decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. L'indennità da corrispondersi al commissario straordinario sarà fissata dal Ministero per l'agricoltura ed è a carico del consorzio.

(Approvato).

Art. 15.

È data facoltà al Governo del Re di estendere con regio decreto le disposizioni della presente legge anche alle acquaviti di vino invecchiate, quando se ne ravvisi l'opportunità.

(Approvato).

PAVIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Domando scusa al Senato se ritorno a parlare su di un articolo già vo-

tato, ma non vorrei che una legge che deve avere il nostro voto possa contenere un equivoco. A me sembra che nell'articolo 3 della legge dove si dice: « Vigilare affinché non si producano né mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite », si venga a dire cosa contraria allo spirito ispiratore della legge. Il concetto della legge è questo di vietare cioè ai produttori consorziati di mettere in vendita dei vini cattivi, ma togliendo la parola « consorziati » qualcuno dei colleghi con ragione mi ha suggerito che si verrebbe in tal modo ad impedire la produzione di quei vini che i produttori fanno a scopo di proprio consumo, cosa che avviene molto normalmente in Sicilia fra i contadini. Io proporrei si dicesse solamente: « Vigilare affinché i consorziati non mettano in vendita ecc. ».

PRESIDENTE. L'articolo 3° è già stato votato, quindi ora non si può più discutere.

Domani, dopo il coordinamento, la legge sarà votata a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina (N. 344):

Senatori votanti	192
Favorevoli	169
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, nn. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo (N. 273):

Senatori votanti	192
Favorevoli	167
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina (N. 368):

Senatori votanti	192
Favorevoli	165
Contrari	27

Il Senato approva.

Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico e d'un Comitato tecnico-amministrativo per l'aeronautica (N. 356):

Senatori votanti	192
Favorevoli	155
Contrari	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici (N. 357):

Senatori votanti	192
Favorevoli	158
Contrari	34

Il Senato approva.

Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi (Numero 340):

Senatori votanti	192
Favorevoli	171
Contrari	21

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali » (Numero 294-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al ma-

trimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, con l'aggiunta della seguente « disposizione transitoria »:

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) i quali abbiano compiuto otto anni di servizio e debbano mantenere impegni assunti durante la guerra.

« Fino alla stessa data potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, essere riammessi in servizio — sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale — i sottufficiali ammogliati che furono collocati in congedo dopo aver compiuto un servizio alle armi non inferiore ad otto anni, ma, non superiore a dieci, e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge ».

ALLEGATO.

Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379.

(*Omissis*).

Art. 1.

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del Regio esercito debbono aver compiuto dieci anni di servizio. Tale con-

dizione non è richiesta per i macchinisti delle specialità ferroviari e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione, colla quale verranno anche determinate le limitazioni del numero dei permessi in relazione agli organici.

I brigadieri, i marescialli di alloggio, i marescialli capi ed i marescialli maggiori dei carabinieri reali, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto nove anni di servizio. Per i brigadieri dei carabinieri reali la facoltà di contrarre matrimonio è, peraltro, limitata ad una metà del loro numero complessivo quale risulta dagli organici.

Gli appuntati dei carabinieri reali aventi cariche e posizioni speciali (da determinarsi dal comando generale dell'arma) possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto dodici anni di servizio e limitatamente a un decimo del loro numero stabilito in organico.

Art. 2.

I sottufficiali e gli appuntati dell'arma dei carabinieri reali ammogliati per i quali non esistono gli occorrenti alloggi nelle rispettive caserme, potranno essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma solo però nel caso che il loro impiego e le esigenze del servizio e della disciplina, ad avviso del comando generale dell'arma, lo consentano.

Qualora fruiscono di tale autorizzazione non competerà ad essi il casermaggio per le famiglie; ed ai sottufficiali, in luogo della indennità di cui all'articolo 12 del Regio decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, sarà corrisposta quella di lire 95 mensili, che sarà elevata a L. 115, se si trovano in città con popolazione di 250.000 abitanti e più.

Uguali indennità saranno corrisposte agli appuntati.

Art. 3.

Le nuove spese di alloggio dei sottufficiali ed appuntati saranno a carico del ministero dell'interno che, dal 1° luglio 1920 assumerà anche quelle di tutti gli altri alloggi già esistenti e per le caserme dell'arma, spese oggi sostenute dalle amministrazioni provinciali, le quali corrispon-

deranno però al prefato dicastero un contributo annuo consolidato nella somma da esse sinora per tal motivo stanziata nei loro bilanci.

Dalla data suddetta tutto quanto si riferisce al servizio delle caserme dell'arma verrà assunto, per conto del Ministero dell'interno dagli uffici del genio civile competenti nel territorio in base a norme che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici; detti uffici dovranno gradatamente provvedere acchè ogni stazione dell'arma, entro tre anni, abbia almeno un alloggio per sottufficiale ammogliato.

Il numero degli alloggi da ammogliato nelle caserme ove funzionano comandi d'ufficiali, sarà stabilito in relazione all'esigenze dell'organico degli ufficiali e sottufficiali addetti ai comandi medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del Regio decreto 17 febbraio 1907, n. 141, rimangono in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Data l'ora tarda non farò discorsi. Prego il Senato di voler accogliere questo progetto nel testo proposto dall'Ufficio centrale, perchè risponde a vere necessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà domani votato a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Interrogazioni.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Protezione dei vini tipici (N. 346).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali (N. 294).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782 che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » (N. 107);

Conversione in legge dei regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537 riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente (N. 246).

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1589, n. 3731, sulle privative industriali (N. 219);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695, 16 dicembre 1920, numeri 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei trattati di pace di Versaglia e di S. Germano (N. 341);

Conversione in legge del decreto legge 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa italiana e il Sovrano Ordine militare di Malta nonché relativo alla proroga della validità del decreto legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un

nuovo posto di direttore generale dell'amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare (N. 281).

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana (N. 282);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste (N. 309);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto e di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole (n. 229);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino nei comuni già invasi dal nemico a decorrere dal 1° gennaio 1920 della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesoriери o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso (N. 267).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, N. 1422, per l'istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto (N. 331).

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1922 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.